



TRIBUNALE DI LIVORNO

Livorno, 8 gennaio 2025

OGGETTO: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.

Previsione di redazione di atti e documenti in forma di documento analogico e di deposito dei medesimi con modalità non telematiche.

Il presidente del Tribunale

Visto l'art. 1 comma 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia 27/12/2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/12/2024) che, apportando modifiche al D.M. 29/12/2023 n. 217, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, anche presso i Tribunali ordinari, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie –salvo eccezioni espressamente previste- avvenga esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p.,

Letta la relazione del Magrif della sezione penale, depositata in data 8.01.2024, nella quale sono evidenziate le seguenti problematiche di natura tecnica:

- al momento su APP non è prevista la possibilità di trattare telematicamente interi settori del procedimento penale, quali gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato e i relativi decreti di liquidazione;
- non appare possibile, allo stato, procedere all'apposizione del visto del giudice sul verbale di udienza dibattimentale redatto e depositato dal cancelliere, così come previsto dall'art. 483, comma 1-bis c.p.p.;
- analoghe problematiche riguardano i verbali di udienza preliminare, il cui redattore in APP richiede di indicare l'esito dell'udienza prima dell'apertura della bozza;
- impossibilità per le parti di procedere al deposito telematico in udienza delle produzioni documentali poiché:
 - ai difensori non è consentito l'accesso al Portale Deposito Atti Penali anche durante il tempo dell'udienza;
 - non è prevista, per i soggetti abilitati esterni, la possibilità di visualizzare in tempo reale le produzioni documentali delle altre parti;
 - per il pubblico ministero, APP non prevede un flusso che consenta il deposito di documenti nel fascicolo del dibattimento;
 - mancano i monitor di grande formato che consentano al giudice e alle parti di visualizzare le produzioni documentali effettuate nel corso dell'udienza, sì da poter realizzare il necessario contraddittorio sull'acquisizione della prova.

- il personale, sia di magistratura che di cancelleria, non ha ricevuto una compiuta formazione, soprattutto in seguito agli aggiornamenti dell'applicativo rilasciati nel mese di dicembre scorso;
- risultano ad oggi insufficienti le dotazioni informatiche delle aule di udienza, che non prevedono né sufficienti computer né punti di accesso alla RUG per il giudice e il pubblico ministero, essenziali per l'accesso ad APP durante l'udienza, non essendo state ad oggi attivate modalità di accesso tramite VPN.

Letta la relazione del Magrif della locale Procura della Repubblica, datata 07/01/2025, nella quale sono segnalate le seguenti criticità:

- manca la specifica funzione che consenta il deposito di atti nel corso del dibattimento;
- manca una specifica funzione che consenta il deposito della lista testi a seguito di fissazione di udienza dibattimentale;
- nei casi di decreto di citazione a giudizio ex art. 550 c.p.p., pur essendo prevista in APP la possibilità di redigere e trasmettere la relativa richiesta, il sistema non prevede la richiesta di indicazione della data, necessaria per la completa redazione del decreto.

Letta la delibera del C.S.M. del 12/12/2024, con allegato il parere della S.T.O. con il quale sono state evidenziate tutte le criticità derivanti dai malfunzionamenti degli applicativi in uso agli uffici giudiziari;

Ritenuto che le problematiche sopra illustrate, emerse già a seguito di un'iniziale applicazione della nuova normativa, integrano un quadro generalizzato di malfunzionamento a livello locale del sistema informatico, tale da pregiudicare lo spedito e corretto svolgimento dell'attività processuale e idoneo a causare un significativo rallentamento delle risposte giudiziarie, in evidente contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p., che consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici – ravvisabili non solo in caso di blocco del sistema informatico, ma anche nelle ipotesi in cui l'applicazione, in relazione alla realtà organizzativa dell'ufficio, non si presti ad un utilizzo efficace (in questo senso, v. Corte di cassazione n. 43678/2024 del 5.11.2024) –, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal direttore generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Ritenuto che, in attesa dell'adeguata e graduale implementazione dell'applicativo APP 2.0. che garantisca l'eliminazione delle problematiche, appare opportuno prevedere il c.d. regime del doppio binario, consentendo nei procedimenti interessati dalla immediata entrata in vigore delle norme in materia la redazione di atti e documenti anche con modalità analogiche nonché il deposito materiale (con possibilità di adottare atti in formato nativo/digitale anche mediante l'applicativo APP 2.0), quantomeno sino al 31 marzo 2025, data indicata dall'art. 1 comma 3 del D.M. 27.12.2024 per l'estensione dell'obbligo di deposito telematico ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale;

Ritenuto, invece, che appare opportuno mantenere ferma la previsione dell'obbligatorietà del deposito di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti di archiviazione contro ignoti, per i quali il periodo di sperimentazione già effettuato garantisce una adeguata funzionalità;

Dato atto che le esposte difficoltà sono state illustrate e discusse tra i magistrati della sezione penale nel corso della riunione del 7 gennaio 2025, all'esito della quale è stata condivisa l'opportunità dell'adozione dell'odierno provvedimento con l'impegno a utilizzare in via preferenziale, qualora consentito dalle contingenti situazioni, l'applicativo informatico

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.

ACCERTA E ATTESTA

il malfunzionamento del sistema informatico del Tribunale di Livorno
e per l'effetto

DISPONE

che sino al 31 marzo 2025, salva l'anticipata risoluzione delle criticità evidenziate, oltre che mediante l'applicativo APP 2.0, gli atti, documenti, richieste e memorie possano redigersi con modalità analogiche nonché depositarsi materialmente (mediante il regime del c.d. doppio binario), relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V, Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI, Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione contro ignoti.

Visti gli artt. 110 co. 4 e 111-ter, richiamati dall'art 175 bis co 3 c.p.p.;

DISPONE

che gli atti/documenti analogici così depositati siano senza indugio convertiti dalla cancelleria in formato digitale, così da assicurare la continuità del fascicolo informatico.

INVITA

il Magrif del settore penale a informare tempestivamente il dirigente dell'Ufficio, il presidente della sezione penale e tutti i magistrati (professionali e onorari) della sezione penale di ogni sviluppo del procedimento di digitalizzazione del processo penale.

INVITA

il dirigente amministrativo ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di provvedere alla dotazione dei necessari strumenti informatici e alla logistica delle aule di udienza (presenza di più punti rete, esistenza di computer).

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Livorno.

Si comunichi:

-a tutti i magistrati (professionali e onorari) dell'Ufficio

- al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
- al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Livorno
- al dirigente amministrativo
- al magrif della sezione penale dott. Andrea Guarini

*Il presidente del tribunale
dott. Luciano Costantini
firmato digitalmente*